



Gas Intensive

Società Consortile a.r.l.

Sede Legale via Bastioni di Porta Volta n. 7 - 20121 MILANO – Sede operativa Viale Elvezia n. 10/A – 20154 Milano

Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di MILANO n. 03305420964 - REA MI-1665404

Capitale Sociale sottoscritto ed interamente versato € 325.000,00.= Tel. +39 02 36723 990- Fax +39 02 36723 999

Milano, 15 Febbraio 2013

Agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi.

L'Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato sul proprio sito internet la delibera n. 6/2013/R/COM recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" (qui di seguito la "Delibera"). Il completo testo della Delibera è disponibile al seguente link <http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/006-13.htm>.

Ai sensi della Delibera, gli importi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale prestate dalla scrivente società, i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica n. 2345/2012/R/com, verranno rateizzati in 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi a carico del cliente.

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 11.4 delle Delibera, il cliente ha facoltà di provvedere comunque al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore rispetto al periodo di 24 mesi.

I clienti aventi diritto alla suddetta rateizzazione riceveranno nella prima fattura che verrà emessa successivamente alla data delle presenti informazioni dettagliate circa:

- a) gli importi oggetto di rateizzazione e il relativo piano di rateizzazione;
- b) le modalità di esercizio della suddetta facoltà di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore.

Eventuali comunicazioni da parte dei clienti aventi diritto alla sopracitata rateizzazione e/o alle agevolazioni previste dalla Delibera potranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail gasintensive@gasintensive.it. In particolare si invitano i clienti ad utilizzare la suddetta modalità per eventuali comunicazioni in merito agli indirizzi (ove diversi da quelli originariamente comunicati), da utilizzarsi ai fini del recapito di fatture e comunicazioni connesse alla suddetta Delibera.

La Delibera 6/2013/R/COM stabilisce inoltre delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 (come individuati dai provvedimenti normativi e regolatori in materia).

Le suddette agevolazioni si applicano alle utenze di energia elettrica e gas naturale:

- a) attive nei comuni colpiti dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti normativi in materia, che risultavano già esistenti al 19 maggio 2012, fino ad eventuale cambio di titolarità del relativo punto di fornitura;
- b) site nei moduli temporanei abitativi, incluse le utenze relative ai servizi generali dei suddetti moduli;
- c) site nei comuni colpiti dagli eventi sismici diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), per punti di fornitura diversi da quelli originari, qualora nella titolarità dei soggetti che alla data del 19 maggio 2012 erano titolari di dette utenze nei comuni colpiti dagli eventi sismici in immobili che risultano inagibili o di soggetti comunque residenti nell'unità immobiliare servita dalle medesime utenze.

Le agevolazioni si applicano altresì alle utenze di energia elettrica e gas naturale, site nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo, qualora nella titolarità di soggetti che hanno ottenuto la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3 del D.M. 1/06/2012, anche per punti di fornitura diversi da quelli originari.

Le agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto si applicano ai punti di riconsegna di gas naturale che alimentano clienti finali diretti allacciati alla rete regionale di trasporto, con l'esclusione di soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica, che sono:

- a) localizzati nei comuni colpiti da eventi sismici inclusi nell'allegato 1 al D.M. 1/06/2012;
- b) situati nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo, qualora nella titolarità di soggetti che hanno ottenuto la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3 del D.M. 1/06/2012.



Esclusivamente con riferimento di cui alle precedenti lettere a) e b), le agevolazioni verranno applicate in maniera automatica dall'impresa distributrice competente e trasferite dalla scrivente società.

Le utenze, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b), ai fini di usufruire delle agevolazioni ad esse spettanti, dovranno fare specifica istanza alla scrivente società all'indirizzo di posta elettronica certificata gasintensive@registerpec.it, in conformità a quanto previsto nell'articolo 2 della Delibera ⁽¹⁾.

Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 19 maggio 2012 nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

Le agevolazioni sono riconosciute per un periodo di 24 mesi decorrenti dal 20 maggio 2012 nei limiti previsti dal Titolo II e dall'art. 10 (Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto) della Delibera.

Per ogni ulteriore chiarimento, i clienti interessati dalla Delibera potranno contattare la scrivente Società all'indirizzo gasintensive@gasintensive.it.

⁽¹⁾ Articolo 2

Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche

2.1 I soggetti di cui al precedente comma 1.3, lettera c), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 19 e, ove necessario, di cui ai commi 6.3, 9.1 e 20.1 presentano all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale; b) autocertificazione che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data del 19 maggio 2012 risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a); c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a); d) eventuale autocertificazione che l'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza; e) l'autocertificazione di aver risieduto alla data del 19 maggio 2012 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

2.2 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 2.1 all'azienda distributrice competente entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime, ai fini di attivare le agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 e, ove necessario, di cui ai commi 6.3 e 9.1. La relativa documentazione sarà messa a disposizione dal venditore all'azienda distributrice su richiesta di quest'ultima.

2.3 L'azienda distributrice di cui al precedente comma 2.2 e il gestore del servizio idrico integrato di cui al comma 2.1 verifica che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.1, lettera a), fosse attivo alla data del 19 maggio 2012.

2.4 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 2.3, gli esercenti e i gestori di cui al medesimo comma 2.3 richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti e gestori competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.1, lettera a).

2.5 Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.1, lettera a), sia ripristinata prima della scadenza di cui al precedente comma 1.8 i soggetti di cui al comma 1.3, lettera c), ne danno comunicazione entro trenta (30) giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale ed al gestore del servizio idrico integrato.

2.6 L'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui al precedente comma 2.5 trasmette, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento, la comunicazione di cui al medesimo comma 2.5 all'azienda distributrice competente che provvede a sospendere, in riferimento all'utenza di cui al precedente comma 1.3, lettera c), le agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 entro il primo giorno di ricevimento della medesima comunicazione.

2.7 Il gestore del servizio idrico integrato provvede a sospendere entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.5 le agevolazioni di cui all'Articolo 19.

2.8 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 19 per l'unità immobiliare originaria, i soggetti di cui al precedente comma 1.4 presentano all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ottenimento della sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012.

2.9 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 2.8 all'azienda distributrice competente ai fini di attivare le agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8. La relativa documentazione sarà messa a disposizione dal venditore all'azienda distributrice su richiesta di quest'ultima.

2.10 L'azienda distributrice di cui al precedente comma 2.9 e il gestore del servizio idrico di cui al comma 2.8 verifica che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.8, fosse attivo alla data del 19 maggio 2012.

2.11 Qualora i soggetti di cui al precedente comma 1.4 usufruiscano o abbiano usufruito nel periodo dal 20 maggio 2012 fino alla scadenza di cui al precedente comma 1.8 di un punto di fornitura diverso da quello originario, in relazione al suddetto punto hanno diritto al riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 o 19 e, ove necessario, di cui ai commi 6.3, 9.1 o 20.1, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.7. A tal fine la documentazione di cui al precedente punto 2.8 è valida ai fini di quanto previsto al comma 2.1, lettera a).

2.12 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 10, i soggetti di cui al precedente comma 1.5, lettera a), presentano all'esercente la vendita istanza per usufruire delle suddette agevolazioni.

2.13 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 10, i soggetti di cui al precedente comma 1.5, lettera b), presentano all'esercente il servizio di vendita istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ottenimento della sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012.

2.14 L'esercente la vendita trasmette le istanze di cui ai precedenti commi 2.12 e 2.13 all'impresa di trasporto competente ai fini di attivare le agevolazioni di cui all'Articolo 10. La relativa documentazione sarà messa a disposizione dal venditore all'impresa di trasporto su richiesta di quest'ultima.